

CAMERA DEI DEPUTATI N. 370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, MALVESTIO, BONSIGNORE, PIREDDA, FARAGUTI

Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, ed estensione del programma straordinario di interventi edilizi all'organizzazione addestrativa e mobile dell'Arma dei carabinieri, nonché alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale dipendente

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella X legislatura era emerso in Commissione ambiente un ampio consenso per l'approvazione del provvedimento per il rifinanziamento della legge n. 16 del 1985.

Come è noto la legge 6 febbraio 1985, n. 16, concernente il programma straordinario di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle esistenti, ha attivato una serie di interventi edilizi, non più procrastinabili, a favore dei reparti territoriali della stessa Arma, per un importo globale di lire 1.450 miliardi ripartiti negli anni 1984-1988.

L'iniziativa, intesa a salvaguardare ed incrementare un ingente patrimonio pubblico, si è rivelata valida ed efficace sotto il profilo progettuale ed esecutivo ed ha costituito altresì, in un momento di crisi

occupazionale, elemento trainante di ripresa economica nello specifico settore.

A seguito di accurata indagine conoscitiva sullo stato delle singole caserme, il comando generale dell'Arma ha individuato le opere infrastrutturali necessarie, comprendenti 126 comandi retti da ufficiali e 688 comandi di stazioni e lo stesso comandante generale ne ha indicato le priorità alle competenti Commissioni parlamentari, nelle riunioni del 30 maggio e 12 dicembre 1984.

Tuttavia, il Ministero dei lavori pubblici ha dovuto ridimensionare il quadro complessivo degli interventi da avviare a soluzione, per rendere la pianificazione realisticamente compatibile con le risorse finanziarie autorizzate dalla legge. Di conseguenza, il decreto ministeriale n. 2411 del 9 settembre 1985 e successive modificazioni ha recepito soltanto 585 de-

gli 814 interventi previsti, ripartendoli sull'intero territorio nazionale in:

n. 86 acquisti, relativi a 2 comandi di gruppo, 18 comandi di compagnia o tenenza e 66 comandi di stazione;

n. 26 ristrutturazioni di 10 comandi retti da ufficiali e 16 stazioni;

n. 473 nuove costruzioni, relative ad 1 legione, 19 gruppi, 66 comandi di compagnia o tenenza e 387 stazioni.

Nella relazione presentata al Parlamento sullo stato di attuazione della legge è chiaramente detto che anche tali previsioni dovranno essere ulteriormente ridotte dopo la rilevazione dei costi effettivi di progettazione e di costruzione a seconda delle diverse tipologie di intervento, avendo come riferimenti il tetto della spesa consentita, le ubicazioni delle opere nelle diverse regioni ed i tempi tecnici richiesti per la loro realizzazione.

Pertanto, con le disponibilità accordate non saranno risolti — come era giusto e legittimo attendersi — gli annosi problemi logistico-operativi dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, la normativa in argomento orienta l'intervento straordinario unicamente sulle esigenze dei reparti territoriali, senza considerare l'organizzazione addestrativa e mobile, le cui infrastrutture, per vetustà e dimensioni, non corrispondono alle necessità logistiche ed al decoro dei reparti interessati. Né è ragionevole ipotizzare che si possa operare incisivamente su tali strutture con le limitate dotazioni ordinarie di bilancio.

Invece, gli aumenti organici della forza sottufficiali e militari di truppa da attuare entro il 1990, la maggiore durata dei corsi formativi degli allievi carabinieri, che dovranno essere elevati da 7 a 11 mesi, la istituzione dei nuovi corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione previsti a tutti i livelli, la avvertita esigenza di rendere più confortevoli le attuali condizioni igienico-sanitarie degli istituti di istruzione e delle unità mobili e speciali, per adeguare la loro minore capacità recettiva alle moderne concezioni

di vita sociale, impongono l'urgente esecuzione di radicali opere, che per essere affrontate e risolte, in un arco di tempo contenuto, richiedono l'impiego di adeguate risorse finanziarie.

Infine, la nota crisi alloggiativa, con particolare riguardo alle aree ad alta tensione abitativa, rende particolarmente difficoltosa — se non impossibile — la mobilità del personale ammogliato, per fare fronte convenientemente ai sempre più pressanti compiti di istituto.

Attualmente, numerosi sottufficiali e carabinieri ammogliati, non risiedendo nella loro sede di servizio, sono costretti, più volte al giorno in relazione ai rispettivi turni d'impiego, ad uno stressante e oneroso pendolarismo, che ha ricadute negative sul rendimento, sulla pronta reperibilità e sulla predisposizione delle misure preventive e repressive.

Lo stato di disagio su riferito verrà ad essere attenuato soltanto se l'amministrazione potrà disporre, nel prossimo futuro, di un numero di alloggi da assegnare ai militari con carico di famiglia, sia con riferimento alle specifiche funzioni che essi assolvono, sia per agevolare il loro avvicendamento o gli incrementi organici, laddove se ne ravvisi la necessità.

La pluralità degli obiettivi (caserme, istituti di istruzione ed alloggi di servizio), che si intende comprendere nella complessa operazione di cui sopra, sono solo apparentemente difformi, in quanto nella sostanza gli stessi concorrono unitariamente a rilanciare e riqualificare l'azione dello Stato per una più efficiente e dignitosa organizzazione delle sue istituzioni, realizzando contestualmente i presupposti per una incisiva risposta alla domanda di sicurezza da parte dei cittadini.

Ciò premesso, al fine di non vanificare la valida esperienza tuttora in corso della citata legge n. 16 del 1985, la presente proposta — che si raccomanda all'esame ed all'approvazione del Parlamento — prevede:

a) il rifinanziamento e l'ampliamento del programma di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per

l'Arma dei carabinieri, con riferimento anche alle esigenze logistiche dell'organizzazione addestrativa e mobile della stessa arma, nonché alla realizzazione di alloggi per il personale;

b) la conferma delle procedure già attuate per i precedenti interventi;

c) la delega al Ministro della difesa, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, per l'emanazione del regolamento concernente i criteri per la ripartizione e l'assegnazione degli alloggi, secondo la vigente disciplina in materia di canone sociale;

d) la ripartizione in un triennio dell'onere di spesa calcolata in lire 900 miliardi.

Affinché il lavoro svolto nella X legislatura consenta di tradurre rapidamente in legge il presente provvedimento, ritengo opportuno ripresentare la proposta di legge nel testo elaborato dal relatore. Ci è sembrato, infatti, doveroso riassumere il testo su cui si era lavorato presso la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, quale riconoscimento dell'impegno profuso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il periodo 1992-1999, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi ad integrazione della legge 6 febbraio 1985, n. 16, concernente il programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze dell'Arma dei carabinieri.

2. Con la spesa indicata nel comma 1, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provvede a:

a) completare gli interventi a favore dei reparti territoriali, individuati col decreto ministeriale del 9 settembre 1985, n. 2411, e successive modificazioni, estendendoli alla organizzazione addestrativa, mobile e speciale ed alle relative pertinenze, compresi gli alloggi di servizio;

b) realizzare alloggi di servizio dando priorità alle esigenze delle zone ad alta tensione abitativa.

ART. 2.

1. I programmi sono predisposti ed approvati con le modalità stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, ed il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul loro stato di attuazione.

2. La pianificazione degli interventi è realizzata secondo le prescrizioni dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, nonché:

a) acquisendo in proprietà, anche in deroga ai limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure aree da

reperire ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero aree inserite nei piani di recupero comunali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) utilizzando, previa acquisizione, altre aree di proprietà dei privati;

c) acquistando immobili residenziali già realizzati od in via di costruzione.

3. Gli alloggi di servizio da predisporre secondo le prescrizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, e successive modificazioni, sono localizzati su indicazione della pubblica amministrazione beneficiaria in relazione ad ogni singolo progetto, in misura non superiore al 5 per cento del numero complessivo degli alloggi programmati.

4. I pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta da parte dei competenti organi statali, regionali o comunali, in ordine ai progetti, agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, devono essere emessi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta. Decorso tale periodo, il parere, l'autorizzazione o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo. Le eventuali richieste di chiarimenti non hanno effetti interruttivi.

5. La richiesta di consultazione dei comitati misti paritetici costituiti a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, deve essere avanzata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 20 giorni dalla comunicazione delle località interessate dal programma e la consultazione va resa nei 30 giorni successivi. La decorrenza del primo o del secondo termine comporta prosecuzione del programma indipendentemente dalla consultazione del comitato.

6. Le caserme e le relative pertinenze di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera e) della legge 8 agosto 1977, n. 584, e può derogarsi alle disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni.

ART. 3.

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 17, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165, per le deliberazioni dei comitati delle sezioni I, II, III e V del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono elevati di cento volte. Gli stessi comitati esprimono parere sui lavori complementari previsti dall'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. Ai comitati delle sezioni si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge sono ridotti a metà.

3. I progetti di massima ed i progetti di varianti contrattuali e suppletive entro il quinto d'obbligo relativi agli interventi da realizzare in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, sono sottoposti al parere di un comitato tecnico consultivo costituito nell'ambito della direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, composta da un primo dirigente tecnico e da due funzionari tecnici della direzione generale, nonché dall'ingegnere preposto alla provincia e da un primo dirigente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comitato svolge inoltre tutte le attività istruttorie ai progetti definitivi.

4. Alle sedute del comitato di cui al comma 3 possono partecipare rappresentanti del comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5. La direzione generale dell'edilizia e dei servizi speciali assicura il servizio di segreteria ed acquisisce i pareri favorevoli al termine di ogni seduta, per la loro immediata comunicazione.

6. Le disposizioni del comma 3 si applicano a tutti gli interventi da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici per l'assolvimento di servizi essenziali dello Stato ai sensi di leggi speciali.

ART. 4

1. Per le opere rientranti nel programma di cui all'articolo 1, nonché per le opere necessarie all'assolvimento di servizi essenziali dello Stato, gli ordinari collegi di consulenza tecnica, integrati con i rappresentanti delle amministrazioni, enti o soggetti compartecipi, costituiscono la conferenza di servizi prevista dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione, dispone l'integrazione della direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali e degli uffici decentrati e periferici con personale tecnico e amministrativo per assicurare l'ordinato e corretto svolgimento dei programmi.

ART. 5.

1. Sulle autorizzazioni di spesa è riservata una quota, non superiore al 3 per cento dello stanziamento per l'esecuzione di indagini, ricerche e progettazioni da affidare anche a gruppi interdisciplinari con riguardo ad interventi per settori integrati che richiedano l'esecuzione coordinata di opere complementari.

2. Gli incarichi per le attività di cui al comma 1 sono conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che definisce altresì l'ammontare del compenso dovuto, con previsione della riduzione di un terzo per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

ART. 6.

1. L'assunzione degli impegni di spesa autorizzati ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per l'acquisizione di edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione, rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indi-

cate dall'Arma dei carabinieri, può essere operata anche a valere sugli esercizi dell'intero stanziamento, nel limite dell'importo fissato per l'anno 1985.

2. I residui derivanti da importi conseguenti ad obbligazioni assunte in relazione a contratti stipulati in attuazione dei programmi previsti dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, e dalla presente legge, si intendono perenti agli effetti amministrativi al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza dell'ultimo termine previsto nel contratto.

ART. 7.

1. Il Ministro della difesa stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

- a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
- b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. L'assegnazione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è contestuale all'assunzione dell'incarico, decade con la cessazione di esso e non costituisce reddito aggiuntivo.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro delle finanze, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.

ART. 8.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri.

2. L'assegnazione decade irrevocabilmente col trasferimento del titolare in altra sede o col suo collocamento in quiescenza.

3. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario, viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale e riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa — Arma carabinieri, per essere reimpiegato nella misura del 20 per cento per le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi immobili e dell'80 per cento per la realizzazione di altri alloggi di servizio.

4. Sono comunque a carico dell'assegnatario degli alloggi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 7 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile e quelle relative al consumo dell'acqua, della luce e del riscaldamento, oltre a quelle condominiali che sono ripartite in rapporto alla consistenza millesimale dei fabbricati.

5. Il Consiglio centrale di rappresentanza sezione carabinieri è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1.